



STATUTO

ALL. "B"

"IL MONDO DI CLAUDIO MARCHINI ODV"

Costituita nel ricordo di Claudio, giovane che ha cessato di sorridere, d'amare, di gioire, di sognare, la famiglia e gli amici vogliono seminare quell'allegria, quell'amore che Claudio emanava, verso gli altri, in particolare verso i bambini, dando vita ad un sogno.

Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"IL MONDO DI CLAUDIO MARCHINI ODV"** da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca viale C. Castracani, n. 468/D - c/o Croce Verde di Lucca PUBBLICA ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV e con durata illimitata. L'associazione può costituire sedi secondarie amministrative e/o di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
2. L'Associazione adotta come simbolo una figura piana a forma di L inclinata con interno giallo e bordo rosso, con la scritta all'interno della L: "il mondo di claudio marchini" e in basso la scritta "odv" e con davanti una circonferenza raffigurante il mondo con inserito, un bambino che legge.
3. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'associazione, con decorrenza dalla data dell'atto costitutivo è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2. SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione ha come scopo quello di sostenere lo sviluppo ed il sostegno dell'istruzione, dell'assistenza socio-sanitaria e della sicurezza stradale, nonché di beneficenza verso associazioni, enti e/o istituzioni con finalità analoghe e/o di pubblica utilità.
2. L'associazione, che non ha fini di lucro ed è indipendente da tutte le organizzazioni politiche, religiose ed economiche, e aperta a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori, senza limiti d'età, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. Gli scopi dell'Associazione vengono perseguiti nei seguenti ambiti:
 - a) **PROMUOVERE E SOSTENERE L'ISTRUZIONE E L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA IN ITALIA E NEI PAESI DEL SUD DEL MONDO DI LINGUA SPAGNOLA, PORTOGHESE E FRANCESE.**
 - b) **PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PREVENZIONE, INFORMAZIONE E EDUCAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE STRADE.**
 - c) **PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, ENTI E/O ISTITUZIONI QUALI LA CROCE VERDE P.A. ED IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DELLA CITTÀ DI LUCCA,**

ED A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO FAMILIARE PSICHICO O FISICO

4. Questi scopi possono essere raggiunti con iniziative di qualsiasi natura quali: riunioni, convegni, seminari, sperimentazioni, manifestazioni, concerti, spettacoli, diffondendo informazioni con bollettini, pubblicazioni, riviste, proposte di legge, beneficenza, fornitura di materiali, finanziamento per la realizzazione di opere (asili, scuole, campi sportivi, ecc.), nonché tutte le altre iniziative affini a quelle sopraelencate e consentite dalle vigenti leggi in materia.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3. AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Gli associati si distinguono in:
 - "socio fondatore", coloro che hanno costituito l'associazione;
 - "socio ordinario";
 - "socio sostenitore", coloro che versano la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere pari o maggiore di almeno tre volte quella prevista per un socio ordinario;
 - "socio onorario", in ragione dei loro meriti nella promozione e/o nel sostentamento con rilevanti apporti, sia finanziari sia d'altro tipo, alla vita e agli scopi dell'associazione o in ragione dei loro meriti nella solidarietà sociale con scopi affini a quelli dell'associazione;
 - "socio benemerito" per aver contribuito finanziariamente con rilevanti somme, anche una tantum, al raggiungimento degli scopi o che abbiano versato per almeno per venti anni, senza interruzione, la quota sociale.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti

dell'associazione; ciascun associato ha in particolare il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi;
 - essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo.
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7. ASSEMBLEA

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che abbiano rinnovato la quota associativa da almeno 30 giorni.
2. Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio recapitata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, almeno dieci giorni prima dell'assemblea, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'assemblea può essere svolta anche su piattaforma web
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi degli associati, per decisioni prese da parte del Consiglio Direttivo, inerente la mancata ammissione di nuovi aderenti e sulle deliberazioni di azioni disciplinari e/o esclusione nei confronti degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
10. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
12. Il Presidente nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - - deliberare l'ammissione degli associati;
 - - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, consegnata anche a mano ai destinatari, o tramite posta elettronica o altri mezzi telematici, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo, in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a un giorno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. I componenti possono intervenire al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Consiglio Direttivo può nominare; Comitati Scientifici fissandone il numero e nomina altresì il Presidente o un Coordinatore e può stabilire anche un emolumento ai componenti, non soci, oltre un rimborso spese. Compito del Comitato Scientifico: elaborare studi e ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione; selezionare i relatori e/o gli artisti per convegni, seminari, sperimentazioni, manifestazioni, concerti, spettacoli, ecc.; svolgere funzioni consultive, su argomento specialistico, per il Consiglio.
11. Ogni nuovo Consiglio Direttivo eletto, che dovrà essere convocato, entro quindici giorni dalla sua elezione, dal Presidente uscente, ed in subordine dal Consigliere più anziano per iscrizione, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente (sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento), un Segretario (redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, che firma insieme con il Presidente; cura il disbrigo della corrispondenza e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli iscritti e dell'inventario) ed un tesoriere (redige i bilanci e cura la contabilità).
12. La carica nel Consiglio Direttivo è incompatibile con altre cariche previste dallo Statuto.

Art. 9. PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10. ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,

art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11. REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12. PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 13. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14. RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Art. 15. BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. L'associazione può redigere il bilancio preventivo da far approvare nell'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 16. LIBRI E REGISTRO

1. L'associazione deve tenere il:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 17. VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
4. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18. LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 19. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. In tale eventualità, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto nell'ordine, se ancora esistenti e se enti del terzo settore: 1° alla Croce Verde P.A. di Lucca ODV; 2° alla Fondazione Villaggio del Fanciullo E.T.S. di Lucca; 3° ad altre Associazioni del terzo

settore del Comune di Lucca e in sottordine della Provincia di Lucca o della Regione Toscana

3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 20. RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Franco Bonatti

